

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

***Schema di decreto legislativo
recante attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre
2018, che istituisce il codice
europeo delle comunicazioni
elettroniche***

Atto del Governo n. 289

SENATO DELLA REPUBBLICA E
CAMERA DEI DEPUTATI

Memoria ANCE
1 ottobre 2021

Con riferimento allo schema di decreto legislativo contenuto nell'Atto 289, l'Ance intende evidenziare alcune criticità emergenti dall'**articolo 4 (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)** finalizzato ad **inserire nel Dpr 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia"** ulteriori previsioni per dotare gli immobili degli impianti in **fibra ottica**, anche detta "**banda larga**".

In particolare l'art. 4 dello schema di decreto legislativo, integrando l'art. 24 e 135-bis del Dpr 380, introduce **l'obbligo dal 1 gennaio 2022 di attestare nell'ambito della segnalazione certificata di agibilità la predisposizione dell'edificio alla banda larga.**

Tale obbligo riguarda "**i nuovi edifici**" nonché "**le nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 135-bis**" e cioè **gli interventi di ristrutturazione edilizia** cd. "pesante" o "profonda" indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c) del medesimo Dpr 380/2001 vale a dire:

- quelli "*che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici*";
- quelli "*che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso*";
- "*gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*".

Pur nel comprendere le finalità della nuova norma volte a garantire la dotazione digitale di ultima generazione per gli edifici, si ritiene che la stessa non possa essere collegata all'**agibilità**.

Si ricorda infatti che l'agibilità riguarda l'attestazione della sussistenza delle condizioni minime di **sicurezza, igiene e salubrità** nonché il risparmio energetico **degli immobili e dei loro impianti, condizioni che sono funzionali a rendere l'opera utilizzabile in modo permanente, a seconda delle diverse destinazioni.**

L'infrastrutturazione digitale, viceversa, attiene ad una dotazione aggiuntiva dell'edificio che deve essere certamente presente, ma la cui obbligatorietà non può essere rimessa nell'ambito dell'agibilità, anche in considerazione della mancanza di competenze specifiche in capo ai Comuni per i relativi controlli.

Inoltre si evidenzia che l'art. 4 dello schema di decreto legislativo crea un **problema di incongruenza** fra **le categorie edilizie per le quali esso prevede il nuovo obbligo** di attestazione della banda larga nella segnalazione di agibilità (e cioè nuova costruzione e ristrutturazione edilizia "pesante") e **le tipologie di interventi edilizi soggetti all'agibilità** (e cioè nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli immobili e dei loro impianti).

Ne consegue un **sistema non chiaro che implicherà notevoli problemi interpretativi** delle categorie di intervento sia per i **professionisti** deputati ad attuare il nuovo obbligo, sia per **le amministrazioni** che andranno a definire nelle loro normative locali (es. regolamenti edilizi) in maniera differente le relative casistiche.

Ciò determinerà **un'applicazione non uniforme della norma sul territorio nazionale** con evidenti **problemi di disparità di trattamento**.